



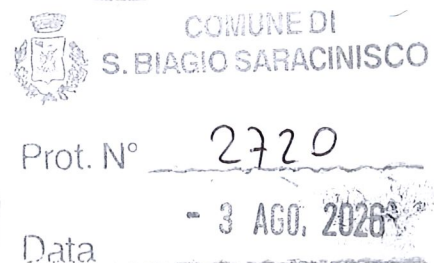
COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
Provincia di Frosinone

Parere dell'Organo di Revisione

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, PER APPLICAZIONE QUOTA DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. DANIELE CAMPOLI

firmato digitalmente



Verbale n. 12 del 03.08.2026

IL REVISORE

DATO ATTO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale n. 10 e 11 del 14.3.2026, sono stati approvati il DUPS 2026-2028 ed il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- ha ricevuto in data 30.07.2026, a mezzo pec, prot. 2681 del 30.07.2026, dal Comune di San Biagio Saracinisco, richiesta di espressione di parere in merito alla variazione al bilancio di previsione 2026/2028, al fine di applicare al bilancio di previsione una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 11.628,09 per copertura non più ammessa a finanziamento dalla Regione Lazio sull'opera PSR 2014/2022-MIS.7.4.1 Bando di cui al D.D. n. G17654 del 28.12.2018 – progetto “Laboratorio di restauro di beni demoetnoantropologici e valorizzazione dell'area archeologica di Omini Morti”, il cui finanziamento concesso era stato di € 250.000,00.
- In particolare, in sede di valutazione ed approvazione della rendicontazione presentata dall'Ente in data 11.04.2025, per la richiesta di ulteriore acconto, la Regione, con nota prot. 540192 del 25.05.2026, ha evidenziato che l'importo relativo alle spese generali (comprendenti di spese tecniche, incentivo RUP, spese di pubblicità ecc), è stato ricondotto al 12% dell'importo dei lavori pre-gara comprensivi di oneri per la sicurezza e quindi ad euro 23.076,92 e non ad euro 34.705,01. Ne è risultato un importo non ammesso a rimborso pari ad € 11.628,09. La Regione Lazio ha erogato sul finanziamento un primo acconto di € 118.034,81 e un secondo acconto di euro 90.381,32.
- L'Ente per poter inviare la rendicontazione finale ha dovuto procedere alla anticipazione di cassa, delibera della G.C. n. 22 del 19.5.26, dell'importo di € 123.938,22 per il pagamento totale dei lavori e spese tecniche.

A seguito di tale riduzione, per l'Ente, si rende necessario finanziare, utilizzando quota dell'avanzo di amministrazione 2025, il minor contributo concesso, a copertura della spesa realmente impegnata e pagata e di cui solo successivamente, ha avuta contezza della non ammissibilità;

VISTO

- l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011, i quali dispongono che: le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (comma 4); in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'Organo di Revisione economico finanziario;

VISTO

- il testo della proposta di delibera di variazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- che l'Ente Locale ha la necessità di apportare in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione derivante dalla esigenza di applicare una quota dell'avanzo libero di amministrazione dell'anno 2025, per l'importo di euro 11.628,09;
- che in seguito alla acquisizione di un saldo di maggiori spese complessive per euro 11.628,09, segue un saldo di maggiori entrate per euro 11.628,09 e pertanto permangono gli equilibri di bilancio;
- il parere favorevole riguardo la regolarità tecnica e contabile dell'atto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il prospetto relativo alla Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata e di Spesa Analitica, allegati alla proposta di delibera di variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, Esercizio 2026;
- che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite rimane invariato;
- l'art. 175, c. 3, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per questa tipologia di variazione, è possibile provvedere con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- il Bilancio di previsione 2026/2028, a seguito della descritta variazione presenta le seguenti risultanze e pareggia nel seguente modo

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento		€. 11.628,09
Totale		€ 11.628,09
SPESA		Importo
Variazioni in aumento		€ 11.628,09
Totale		€ 11.628,09

Tanto premesso

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale in oggetto, verificato il permanere degli equilibri di bilancio, Esprime parere favorevole per quanto di propria competenza alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di Variazione al Bilancio di previsione Finanziario 2026/2028, esercizio finanziario 2026, per l'importo di euro 11.628,09, in seguito alla necessità di apportare in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, derivanti dalla esigenza di applicare la quota del risultato di amministrazione dell'anno 2025.

Dott. Campoli Daniele

Revisore Unico

03.08.2026

06:49:49

GMT+02:00

